

La NewsLetter di PREVINDAPI

Eccoci alla pubblicazione del n. 2 nella nuova edizione 4.0 (evoluzione innovativa delle precedenti pre COVID) della NewsLetter di PREVINDAPI.

L'obiettivo è di cercare di volta in volta di **approfondire questioni di interesse generale, temi specifici attinenti l'area previdenziale, nonché aspetti dell'operatività del Fondo, in modo da fornire una maggiore conoscenza generale della materia e consentire agli Aderenti di porre i quesiti più direttamente mirati alle loro specifiche esigenze, favorendone una risposta coerente e celere.**

La cadenza di pubblicazione è stagionale, e in questo numero parleremo dei principali accadimenti del Fondo, di quando può essere richiesta la pensione pubblica e quando nella previdenza complementare.

Cosa è accaduto in questi mesi in PREVINDAPI?

A inizio febbraio 2024 l'ALLIANZ, coordinatrice del pool delle compagnie assicurative che gestiscono il patrimonio degli iscritti, ha comunicato il rendimento medio realizzato per l'esercizio 2023: 2,90% ovvero 2,27% al netto delle trattenute dovute. Per maggiori dettagli si veda la sezione News sul sito del Fondo al link https://www2.previndapi.it/news_detail.php?id=1010

A fine marzo 2024, al termine di un articolato processo valutativo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito al rinnovo dell'attuale Convenzione assicurativa: si veda la sezione News sul sito del Fondo al link https://www2.previndapi.it/news_detail.php?id=1014

Il 30 aprile 2024 l'Assemblea del Fondo ha approvato all'unanimità il Bilancio al 31 dicembre 2023: si veda la sezione Bilanci sul sito del Fondo al link <https://www2.previndapi.it/bilancio.php>

Quando si può richiedere la pensione pubblica in base alla normativa in essere?

Le previsioni normative che definiscono le tempistiche per poter accedere alla pensione pubblica sono numerose e molto articolate, ancor più dopo le recenti previsioni introdotte alla Legge di Bilancio 2024 (vedasi le indicazioni riportate nel n.1 ed. 4.0 della NewsLetter).

Con il supporto di un'approfondita analisi predisposta dall'ufficio Previdenza di APDAI-Federmanager Torino, tentiamo quindi di riassumere l'intera situazione perché tutti possano avere il quadro generale e nello stesso tempo per consentire a ciascuno di riconoscere il proprio caso individuale in una delle caselle della tabella riassuntiva.

Gli argomenti che rappresentano una reale novità rispetto alla situazione preesistente sono evidenziati nelle caselle colorate.

Le informazioni che la tabella fornisce sono necessariamente sintetiche, per ogni tipo di approfondimento e delucidazione, compresa un'analisi completa della propria posizione previdenziale, si invita a contattare l'ufficio Previdenza della propria sede Federmanager territoriale.

TIPOLOGIA DI PENSIONE PER IL 2024	DI VALIDA	UOMINI/DONNE, DIPENDENTI PRIVATI/PUBBLICI /AUTONOMI (eventuali specifiche di categoria sono indicate nel commento)	ANNO DI NASCITA
Pensione di vecchiaia		67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	Nati nel 1957
Pensione anticipata		42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi in caso di donne) + 3 mesi di finestra	Età anagrafica non rilevante
Lavoratori Precoci (Devono aver svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e trovarsi in alcuni specifici profili meritevoli di una tutela)		41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	Età anagrafica non rilevante
Opzione donna (Attenzione: requisiti da maturare entro il 31/12/2023. Riduzione dell'età per figli e/o a particolari condizioni)		35 anni di contributi e 61 di età (62 di età in caso di lavoratrici autonome) + 12 mesi di finestra (18 mesi in caso di dipendenti pubbliche)	Nate entro il 1962 o 1963 e 1964 in specifici profili
Quota 100 (Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2021)		62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra (6 mesi in caso di dipendenti pubblici)	Nati entro il 1959
Quota 102 (Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2022)		64 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra (6 mesi in caso di dipendenti pubblici)	Nati entro il 1958
Anticipata flessibile (detta Quota 103) anno 2023 (Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2023 – Limite massimo erogabile 5 volte il trattamento minimo)		62 anni di età e 41 di contributi + 3 mesi di finestra (6 mesi in caso di dipendenti pubblici)	Nati entro il 1960
Anticipata flessibile (detta Quota 103) anno 2024 (Prestazione ammessa solo se i requisiti sono raggiunti entro il 31/12/2024 – Calcolo interamente contributivo per sempre - Limite massimo erogabile 4 volte il trattamento minimo)		62 anni di età e 41 di contributi + 7 mesi di finestra (9 mesi in caso di dipendenti pubblici)	Nati entro il 1961

Pensione anticipata (solo contributivo) (A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari ad almeno 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte o 2,6 volte per le donne con 1 o più figli) - Limite massimo erogabile 5 volte il trattamento minimo)	64 anni di età + 3 mesi di finestra	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata. Nati nel 1960
Pensione di vecchiaia (solo contributivo) (A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell'assegno pari almeno all'importo dell'assegno sociale)	67 anni di età	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata. Nati nel 1957
Pensione di vecchiaia (solo contributivo) (Almeno 5 anni di contributi effettivi dopo il 31/12/1995, meno il caso del computo - in cui servono 15 anni)	71 anni di età	Nati nel 1953
Assegno sociale (Condizioni reddituali di effettivo bisogno)	67 anni di età	Nati entro il 1957
Pensione di vecchiaia per lavori gravosi	66 anni di età e 7 mesi	Nati entro il 1957 - 1958
Ape sociale	63 anni e 5 mesi di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 32-36 anni (lavori gravosi)	Nati nel 1961
Lavori usuranti (Quota 97,6 - vedi nota 1)	Almeno 61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Nati nel 1963

Nota 1: nei lavori a turni per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da 64 a 71 l'anno bisogna raggiungere quota 99,6 (almeno 35 anni + almeno 63 anni e 7 mesi) mentre per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da 72 e 77 l'anno bisogna raggiungere quota 98,6 (almeno 35 anni + almeno 62 anni e 7 mesi)

Quando si può chiedere la pensione complementare a PREVINDAPI?

A parte i casi della **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)** - ovvero la possibilità di richiedere, in presenza di determinati requisiti - analizzati nello scorso numero, l'erogazione frazionata della posizione accumulata presso il Fondo fino al raggiungimento dell'età pensionabile - l'erogazione della Rendita in PREVINDAPI può essere chiesta al raggiungimento dei requisiti anagrafici con cui si ottiene la pensione pubblica.

Gli associati a PREVINDAPI, al momento del pensionamento, possono scegliere la liquidazione della loro posizione 50% in Capitale e 50% in Rendita oppure con % superiori di Rendita, riducendo quella in Capitale, salvo casi particolari (come nel caso dei c.d. iscritti vecchi" iscritti, ovvero coloro che hanno aderito alla previdenza complementare prima del 29/4/1993, che possono richiedere di liquidare la loro posizione al 100% in Capitale). La Rendita potrà essere erogata secondo le specifiche esigenze dell'aderente fra diversi tipi di Rendita offerti, compilando il modulo "**Domanda prestazione pensionistica**".

Si ricorda che la Rendita non viene erogata dal Fondo ma da ALLIANZ, gestore assicurativo con il quale il Fondo ha stipulato una convenzione, il

cui costo a carico dell'aderente ovviamente è variabile in funzione del rischio che la compagnia assicurativa deve coprire (costo maggiore tanto più viene tutelata la rendita/reversibilità nel tempo), che viene trattenuto direttamente da ALLIANZ dai valori erogati.

Le opzioni offerte in PREVINDAPI sono:

- **Rendita Vitalizia semplice (senza reversibilità):** è l'opzione ordinaria, la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
- **Rendita Certa per 5 o 10 anni e poi Vitalizia (senza reversibilità):** è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 5 o 10 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi cinque o dieci anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
- **Rendita Vitalizia Reversibile:** è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario, da lui designato al momento della richiesta della prestazione, se ancora in vita. Il pagamento della rendita termina con il decesso del beneficiario.

Interessante notare che in base al **Questionario di Soddisfazione**, che era stato proposto agli aderenti nel 2018 (i cui risultati di dettagli sono reperibili sul sito del Fondo www.previndapi.it al seguente link http://www.previndapi.it/questionario/nota_questionario.html) la scelta che si prevedeva sarebbe stata fatta al raggiungimento dei requisiti pensionistici nel 17% contemplava il riscatto della posizione, nell'8% di mantenere la posizione nel Fondo, nell'8% di chiedere la Rendita, mentre **nel rimanente 58% non c'era indicazione essendo ancora lontano dal pensionamento**.

Con riferimento a chi invece negli anni passati aveva già fatto la scelta di chiedere la Rendita, emergeva che nel 28% dei casi era stato optato per quella Vitalizia, **nel 34% per quella Reversibile**, nel 25% per la Certa a 5 anni e nel 13% per la Certa a 10 anni.

Rubrica: PREVINDAPI risponde

Come viene tassato il montante maturato presso PREVINDAPI al momento in cui viene richiesta l'erogazione della Rendita?

Quando l'aderente matura i requisiti per il pensionamento con la previdenza obbligatoria, e fa la richiesta della pensione integrativa determinata in base al montante accumulato nel fondo pensione (a partire da gennaio 2007) beneficia di un'agevolazione fiscale (per i montanti accumulati precedentemente la tassazione sarà quella ordinaria applicabile per il TFR).

Infatti il capitale e/o la rendita che vanno a costituire la pensione integrativa, al netto degli importi già tassati e/o esenti, subiscono una ritenuta d'imposta determinata applicando un'aliquota del 15% (a prescindere da quella soggettiva personale, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel Fondo oltre il quindicesimo, fino giungere a un minimo del 9%).

Si ricorda infatti che l'aliquota ordinaria IRPEF attualmente più bassa è pari al 23%, e che la stessa per un Dirigente/Quadro Superiore (tenendo conto che, a seconda delle fasce di reddito crescenti, arriva al 43% per i redditi oltre € 50.000) è mediamente oltre il 30%.

A presto